

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Atti difensivi scritti con intelligenza artificiale: anche in presenza di citazioni giurisprudenziali non pertinenti, non è applicabile ex se l'art. 96 c.p.c.

La mera allegazione dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella predisposizione degli atti difensivi, quand'anche comporti il richiamo a precedenti non pertinenti, non integra di per sé gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.

Nello stesso senso: VIOLA, *Critica all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per uso negligente dell'intelligenza artificiale negli atti*
Per approfondimenti: *Speciale Intelligenza Artificiale e Professione Legale con Normativa + Dottrina + Giurisprudenza + Formule + Prassi*

Tribunale di Catania, sentenza n. 4799 del 28.10.2026

Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la società Parte_1 chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di € 11.956,00, oltre interessi e accessori di legge, deducendo l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto denominato "Migrazione contrattuale da Rete OIP verso singolo OdC", sottoscritto dalle parti in data 10.10.2018, nonché, in via subordinata, il riconoscimento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Sosteneva che tale accordo fosse autonomo rispetto al precedente rapporto contrattuale stipulato in data 14.8.2017 tra Controparte_2 (...P_3 e la Controparte_4

avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e manutenzione di un software (cd. "Applicazione OIP") destinato alla raccolta, elaborazione e condivisione di dati e documenti relativi agli operatori della filiera dell'agricoltura biologica, con scadenza 31.12.2022 e soggetto a rinnovo tacito, salva disdetta.

Deduceva che, nell'ambito di una riorganizzazione dei rapporti negoziali, erano stati successivamente stipulati distinti contratti con i singoli organismi di certificazione aderenti alla rete, tra i quali Controparte_1 mediante il trasferimento ai medesimi dei costi e dei servizi fino ad allora sostenuti dalla rete stessa.

In particolare, con l'accordo del 10.10.2018 i singoli organismi di certificazione erano divenuti, secondo la terminologia utilizzata dalle parti, "esclusivi clienti del servizio", assumendo direttamente gli obblighi economici connessi all'utilizzo dell'applicativo e del relativo servizio nei confronti di Parte_1 individuata contrattualmente quale interfaccia commerciale.

Evidenziava che il contratto prevedesse una durata espressamente determinata dal 1.11.2018 al 31.10.2023, nonché un canone periodico per l'utilizzo dell'applicativo, oltre ai servizi di assistenza tecnica e help desk, deducendo altresì che lo stesso non contemplasse facoltà di recesso anticipato.

Assumeva che, in seguito alla comunicazione del 2.8.2022 con la quale la Rete OIP aveva manifestatoS.r.l. la volontà di impedire il rinnovo del contratto originario del 2017,

Controparte_1 aveva cessato il pagamento dei canoni pattuiti, pur continuando a beneficiare del servizio.

Secondo la ricorrente, tale comunicazione non era idonea a produrre effetti sul contratto del 10.10.2018, in quanto proveniente da un soggetto diverso dalla parte contrattuale e indirizzata ad un soggetto diverso da quello titolare del rapporto dedotto in giudizio, circostanza comunicata con documento del 8.11.2022 dalla società E...T s.r.l. e da Parte_1 (in atti).

Deduceva, infine, che l'Applicazione OIP era rimasta concretamente operativa anche nel periodo successivo alla sospensione dei pagamenti, come emerso dai report di accesso e dalle transazioni registrate nel sistema (docc. in atti), dai quali risultava l'esecuzione di numerose operazioni riferibili ad operatori certificati da CP_1 per tutto l'anno 2023 e anche oltre.

Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 11.956,00, corrispondente alle 5 fatture emesse per il periodo gennaio-ottobre 2023 e rimaste insolute, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e all'importo di € 200,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi di recupero del credito (€ 40,00 per singola fattura).

Domandava, altresì, il pagamento della somma di € 980,00 per ciascun mese successivo ad ottobre 2023, nel quale fosse stato accertato l'ulteriore utilizzo della piattaforma da parte della resistente.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta efficace la comunicazione del 2.8.2022 e conseguentemente cessato il rapporto contrattuale al 31.12.2022, proponeva domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., assumendo che Controparte_1 avrebbe comunque continuato ad avvalersi dell'infrastruttura informatica e dei relativi servizi senza corrispondere alcun compenso, conseguendo un indebito arricchimento, a fronte del correlativo impoverimento subito da Parte_1 per il mantenimento del sistema e delle risorse tecniche necessarie alla sua operatività.

Dichiarava, infine, che era stata esperita la procedura di negoziazione assistita, conclusa con il verbale di mancato accordo sottoscritto il 31.1.2024.

Concludeva, dunque, chiedendo: "in via principale, accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 e, per l'effetto, condannare la stessa ai sensi dell'articolo 1453 Codice Civile al pagamento (i) della somma capitale di euro 11.956,00 di cui alle fatture emesse (Cfr. Doc. 13) (ii) degli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture alla data dell'effettivo pagamento, come previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002 e determinati dai provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (iii) dell'importo di euro 200,00, ossia euro 40,00 su ciascuna delle cinque fatture insolute, forfetariamente previsto a titolo di risarcimento del danno dall'articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo 231/2002, (iv) dell'importo di euro 980,00 per ciascun mese successivo a ottobre 2023 per il quale sia accertato l'utilizzo dell'Applicazione OIP e, pertanto, almeno da novembre 2023 a marzo 2025, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa; in subordine, qualora si ritenesse la disdetta validamente ed efficacemente formulata da OIP in nome e per conto di Controparte_1 e, conseguentemente, cessato il rapporto contrattuale tra quest'ultima e Parte_1 al 31 dicembre 2022, accertata la prosecuzione dell'utilizzo dell'Applicazione OIP da parte di Controparte_1 almeno sino al mese di aprile 2025, stante l'irripetibilità della prestazione resa da Parte_1 a favore della resistente, condannare Controparte_1 ex articolo 2041 Codice Civile a indennizzare Parte_1 della

correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ottenuto sino alla effettiva cessazione dell'utilizzo dell'Applicazione OIP che sarà accertata in corso di causa, da determinarsi in via equitativa, e, comunque, in misura non inferiore a euro 980,00 per ciascun mese successivo a ottobre 2023 per il quale sia accertato l'utilizzo dell'Applicazione OIP e, pertanto, almeno da gennaio 2023 a marzo 2025. Con espressa riserva di integrare le difese e le conclusioni, nonché di proporre le istanze istruttorie con ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione nei termini di rito, dei quali si chiede sin d'ora l'assegnazione ai sensi dell'articolo 281-duodecies, co. 4, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento".

Con decreto, veniva fissata la prima udienza di comparizione per l'8.10.2025, dunque, ricorso e decreto venivano notificati al resistente in data 6.6.2025.

Alla prima udienza, si rinviava al 5.11.2025, con onere per la ricorrente di provare la notifica dell'atto introduttivo e del decreto.

In data 3.11.2025 si costituiva Controparte_1 la quale deduceva che il documento del 10.10.2018 non integrasse un autonomo contratto, bensì una mera modalità organizzativa e contabile di imputazione dei costi del servizio, originariamente regolato dall'accordo del 2017 tra ...T S.r.l. e la Rete OIP.

Evidenziava che la lettera del 2.8.2022 non integrasse una manifestazione di recesso dal contratto, ma costituisse un valido atto di disdetta finalizzato a impedire il rinnovo tacito del contratto di sviluppo software Controparte_4 ", in conformità a quanto previsto dall'art. 4.1 dello stesso.

Rilevava che, anche dopo la migrazione, E,,,,IT Srl aveva continuato a rappresentare la controparte sostanziale del rapporto, richiamando la comunicazione di aumento canone del 26.10.2020, proveniente direttamente da ...T e non da Parte_1

Dunque, il rapporto contrattuale effettivo era quello tra Rete OI,,,,entre il rapporto con Pt_1 Parte_1 aveva natura meramente accessoria e contabile che, pertanto, non poteva sopravvivere alla cessazione del rapporto principale.

Inoltre, nel contratto del 2018 era stato scritto espressamente che : "l'interfaccia commerciale per i servizi offerti è Parte_1 Si precisa che tutti i servizi vengono e verranno sempre erogati da SB esclusivamente tramite personale di E.....T SRL SB".

Dal momento che, dopo la disdetta, non esisteva più alcun rapporto contrattuale, le fatture dovevano considerarsi prive di causa.

Né risultava provato l'arricchimento senza causa, poiché il report prodotto dalla ricorrente attestava soltanto accessi e transazioni sulla piattaforma, senza dimostrare che gli stessi fossero imputabili ad Controparte_1 né che la resistente avesse tratto, dopo il 31.12.2022, una concreta utilità economica dal servizio.

Del resto, l'accesso alla piattaforma era stato volontariamente mantenuto attivo dalla stessa ricorrente, sicché la mera registrazione di accessi non era sufficiente a provare l'arricchimento della resistente.

Concludeva, chiedendo:"- accertare e dichiarare che il rapporto tra Parte_1 ed Controparte_1 è certamente cessato alla data del 31 dicembre 2022, per effetto della disdetta (no recesso) comunicata da O.... in nome e per conto di CP_1 in data 2 agosto 2022, essendo il primo strettamente connesso e privo di causa senza quello; - rigettare integralmente la domanda proposta da Parte_1 sia in via principale, ex art. 1453 c.c., per carenza di obbligazioni contrattuali in capo a CP_1 a far data dal 1° gennaio 2023, sia in via subordinata, ex art. 2041 c.c., in quanto non sussistono i presupposti dell'azione di indebito arricchimento; - accertare che Controparte_1 non ha utilizzato l'Applicazione OIP né ha ricevuto benefici diretti dalla stessa nel periodo successivo alla cessazione del contratto, o comunque che nessun valore patrimoniale utile sia stato trasferito a CP_1 dopo tale data; - dichiarare che Parte_1 non ha diritto ad alcun pagamento a titolo di corrispettivi per canoni successivi al 31 dicembre 2022, interessi moratori, risarcimento ex art. 6, D.lgs. 231/2002, indennizzo da arricchimento ex art. 2041 c.c.. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi. Con ogni più ampia riserva di articolare istanze istruttorie, eccezioni e deduzioni nei termini di legge".

All'udienza del 5.11.2025 venivano concessi termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per memorie, su richiesta delle parti, dunque, si rinviava al 4.2.2026.

Nelle memorie autorizzate, Parte_1 contestava il richiamo, da parte di Controparte_1 [...] a precedenti giurisprudenziali ritenuti inconferenti rispetto all'oggetto della controversia, assumendo che ciò fosse sintomatico di un utilizzo negligente di strumenti di intelligenza artificiale nella redazione della comparsa di costituzione e chiedendo una valutazione della relativa condotta processuale.

Infine, all'udienza del 4.2.2026, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 28.10.2026.

Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dalla ricorrente risultano fondate nei limiti di seguito precisati.

- Sulla qualificazione giuridica dell'accordo datato 10.10.2018.

La questione centrale del giudizio concerne la qualificazione giuridica dell'accordo sottoscritto da Parte_1 ed Controparte_1 in data 10.10.2018, denominato "Migrazione contrattuale da Rete OIP verso singolo OdC", e, in particolare, la verifica circa la sua autonomia rispetto al

precedente contratto stipulato il 14.8.2017 tra ... S.r.l. e la Rete OIP.

L'assunto della convenuta, secondo cui tale documento costituirebbe una mera modalità organizzativa e contabile di ripartizione dei costi del servizio, non può essere condiviso.

Difatti, dall'esame del contratto emerge che esso individua specificamente le parti del rapporto, disciplina le prestazioni dedotte, determina il corrispettivo, regola le modalità di fatturazione e pagamento e stabilisce una durata espressamente prevista dal 1.11.2018 al 31.10.2023.

Esso presenta pertanto tutti gli elementi essenziali del contratto previsti dall'art. 1325 c.c. e non può essere degradato a mero atto amministrativo o contabile.

Particolare rilievo assume la clausola secondo cui, con l'accettazione dell'offerta, "costi e servizi relativi all'Applicazione OIP verranno migrati e sostenuti dai rispettivi OdC che diverranno a quel punto gli esclusivi clienti del servizio".

La formulazione utilizzata evidenzia la volontà delle parti di instaurare un distinto rapporto contrattuale con il singolo organismo di certificazione, chiamato ad assumere direttamente gli obblighi economici connessi alla fruizione del servizio. L'accordo del 2018 non si limita, infatti, a individuare diverse modalità di pagamento di un'obbligazione facente capo alla Rete OIP, ma attribuisce espressamente ai singoli OdC la qualità di «esclusivi clienti del servizio», disciplinando direttamente il corrispettivo, le modalità di fatturazione e la durata del rapporto.

Né può attribuirsi valore decisivo alla clausola secondo cui "tutti i servizi vengono e verranno sempre erogati da...IT S.r.l. SB".

Tale previsione attiene alle modalità di esecuzione delle prestazioni e individua il soggetto incaricato dell'erogazione tecnica del servizio, ma non esclude l'esistenza di un distinto rapporto contrattuale tra Parte_1 ed Controparte_1 risultando del tutto compatibile con l'utilizzo di un soggetto terzo per l'esecuzione materiale delle prestazioni. La previsione deve, peraltro, essere letta congiuntamente alla precedente clausola che qualifica i singoli OdC quali "esclusivi clienti del servizio". Dal complessivo tenore dell'accordo emerge, pertanto, la distinzione tra la titolarità del rapporto commerciale, instaurato direttamente con il singolo organismo di certificazione, e l'esecuzione tecnica delle prestazioni, rimasta affidata ad ...S.r.l..

La circostanza che Parte_1 sia indicata quale «interfaccia commerciale» e ...S.r.l. continui ad assicurare l'esecuzione tecnica delle prestazioni vale, dunque, a descrivere la concreta articolazione soggettiva dell'operazione economica, ma non consente di ricondurre l'accordo del 2018 a una mera modalità di riscossione dei corrispettivi. Una simile conclusione risulterebbe, infatti, difficilmente conciliabile sia con l'espressa qualificazione dei singoli OdC quali «esclusivi clienti del servizio», sia con la previsione di una durata e di obblighi di pagamento direttamente riferiti al rapporto instaurato con ciascun organismo.

La riconosciuta autonomia del contratto del 10.10.2018 non esclude, peraltro, l'esistenza di un collegamento funzionale con il precedente rapporto intercorrente tra....essendo rimasta affidata alla prima l'erogazione tecnica del servizio oggetto dell'accordo concluso con i singoli organismi di certificazione.

Tale collegamento, tuttavia, non comporta di per sé che le vicende estintive del contratto ..P siano automaticamente destinate a ripercuotersi sul rapporto Lympha Lab-Ecogruppo. A tal fine occorrerebbe accertare, alla luce del complessivo assetto negoziale, che le parti abbiano inteso subordinare l'efficacia o la durata del secondo rapporto alla perdurante vigenza del primo.

Una simile previsione non è, tuttavia, rinvenibile nel contratto del 10.10.2018, il quale stabilisce una propria durata, dal 1.11.2018 al 31.10.2023, senza prevedere che la cessazione del rapporto E.... determini automaticamente lo scioglimento del contratto concluso con il singolo OdC. Né una siffatta conseguenza può essere desunta dalla sola circostanza che l'erogazione tecnica del servizio fosse rimasta affidata ad E...IT S.r.l., trattandosi di elemento attinente alle modalità di esecuzione della prestazione e non, in assenza di ulteriori elementi negoziali, alla durata del distinto rapporto instaurato con Controparte_1

Tale interpretazione trova ulteriore riscontro nel comportamento successivo delle parti, rilevante ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. Dalla documentazione prodotta emerge infatti che l'accordo del 10.10.2018 ha ricevuto regolare esecuzione per un apprezzabile arco temporale, mediante fatturazione da parte di Parte_1 e pagamento dei relativi corrispettivi da parte di Controparte_1

Tale condotta, pur non essendo di per sé decisiva ai fini della qualificazione del rapporto, risulta coerente con il contenuto letterale dell'accordo e con l'assunzione diretta, da parte del singolo OdC, degli obblighi economici ivi previsti.

Né la comunicazione del 2.8.2022 può ritenersi idonea a determinare lo scioglimento del rapporto dedotto in giudizio.

Essa proveniva dalla Rete OIP ed era indirizzata a E..T S.r.l., richiamando l'art. 4.1 del contratto del 2017, il quale prevedeva la facoltà di disdetta del rinnovo tacito.

Il rapporto oggetto della presente controversia intercorreva, tuttavia, tra soggetti diversi e trovava fonte in un distinto contratto, avente una propria scadenza al 31.10.2023, nel quale non risulta prevista né una facoltà di recesso anticipato riferibile alla fattispecie in esame, né una clausola che ne collegasse la cessazione alla disdetta o comunque all'estinzione del rapporto E...P.

Sul punto assume rilievo decisivo la circostanza che dalla documentazione prodotta non emerge il conferimento alla Rete OIP di uno specifico potere rappresentativo volto a consentirle di esercitare atti dispositivi del rapporto instaurato tra Parte_1 ed Controparte_1 né che tale potere

trovi fondamento in una clausola del contratto del 10.10.2018.

Ne consegue che la comunicazione del 2.8.2022 era idonea a impedire il rinnovo del contratto E.... del 2017, ma non a incidere automaticamente sul distinto rapporto contrattuale sorto nel 2018 tra le odierne parti.

Le comunicazioni del 26.10.2020 e del 14.12.2021, richiamate dalla convenuta, dimostrano certamente che la Rete OIP continuava a svolgere funzioni di coordinamento del progetto e di interlocuzione

Tuttavia, esse non contengono alcuna affermazione dalla quale possa desumersi che la Rete fosse rimasta parte dei singoli contratti stipulati dagli OdC né che disponesse del potere di scioglierli.

Al contrario, tali documenti risultano compatibili con una funzione di coordinamento e interlocuzione nell'interesse degli organismi aderenti, senza incidere sulla titolarità dei singoli rapporti contrattuali.

In definitiva, la documentazione acquisita consente di ravvisare nel contratto del 10.10.2018 un autonomo titolo negoziale tra Pt_1 Parte_1 ed CP_1 CP_1 funzionalmente collegato al servizio tecnicamente erogato da E.... S.r.l., ma non subordinato, quanto alla propria durata, alla perdurante efficacia del contratto EX..IP. La comunicazione del 2.8.2022 non risulta pertanto idonea a determinare la cessazione anticipata del rapporto tra le odierne parti. Il contratto deve, conseguentemente, ritenersi rimasto efficace sino alla naturale scadenza del 31.10.2023.

- Sull'ammontare del credito.

Quanto all'ammontare del credito, il corrispettivo trova titolo nel contratto del 10.10.2018, mentre le fatture prodotte documentano gli importi richiesti in relazione al periodo di riferimento. La convenuta non ha formulato specifiche contestazioni in merito alla determinazione del corrispettivo o al calcolo degli importi fatturati, avendo fondato la propria difesa sulla dedotta cessazione del rapporto al 31.12.2022. Accertata, invece, la perdurante efficacia del contratto sino al 31.10.2023, risultano pertanto dovuti i corrispettivi maturati nel periodo gennaio-ottobre 2023, per complessivi € 11.956,00. Spettano altresì gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.

Parimenti fondata è la richiesta dell'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, per complessivi € 200,00.

- Sull'azione di arricchimento senza causa.

L'accoglimento della domanda contrattuale per i corrispettivi maturati sino al 31.10.2023 determina l'assorbimento della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. riferita al medesimo periodo. Resta invece da esaminare la domanda relativa all'utilizzazione della piattaforma successivamente alla naturale scadenza del contratto.

Quanto al periodo successivo al 31.10.2023, venuto meno il titolo contrattuale posto a fondamento dell'obbligo di pagamento del canone, la pretesa della ricorrente non può trovare accoglimento sulla base del contratto ormai scaduto. Deve, pertanto, essere esaminata la domanda subordinata di indennizzo fondata sull'art. 2041 c.c.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di arricchimento senza causa richiede una prova specifica dell'utilità patrimoniale conseguita dall'arricchito e del correlativo impoverimento subito dall'attore (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 8946/2024).

Nel caso di specie, i report prodotti dalla ricorrente documentano la registrazione, anche successivamente alla scadenza del rapporto, di accessi e transazioni riferiti a operatori certificati da Controparte_1. Tale dato non consente, tuttavia, di identificare i soggetti che abbiano concretamente posto in essere le singole operazioni, né, soprattutto, di stabilire quale utilità patrimoniale sia stata acquisita dalla resistente in conseguenza delle stesse.

La mera riconducibilità delle operazioni a soggetti sottoposti alla certificazione di CP_1 non comporta, infatti, che ciascuna utilizzazione della piattaforma integri un corrispondente vantaggio patrimoniale direttamente acquisito dalla CP_5 resistente. Né la ricorrente ha fornito elementi che consentano di determinare il valore dell'eventuale utilità conseguita, non potendosi assumere automaticamente, quale misura dell'arricchimento, il canone mensile previsto dal contratto ormai cessato.

Inoltre, l'accessibilità del sistema è stata mantenuta dalla stessa attrice anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, sicché la mera possibilità tecnica di utilizzo del servizio non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un arricchimento economicamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2041 c.c.

La domanda subordinata deve pertanto essere rigettata.

- Sulla domanda ex art. 96 c.p.c..

Quanto alla richiesta di valutazione della condotta processuale della convenuta, la stessa non può essere accolta.

La mera allegazione dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella predisposizione degli atti difensivi, quand'anche comporti il richiamo a precedenti non pertinenti, non integra di per sé gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e con applicazione dei parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale in ragione della natura documentale del giudizio e della forma della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- *accoglie parzialmente la domanda proposta da Parte_1*
- *condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 11.956,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;*
- *condanna Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 200,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002;*
- *rigetta la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.;*
- *condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Parte_1 che liquida in € 3.387,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.*

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Catania, 28 ottobre 2026

IL GIUDICE

dott. Alessia Romeo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011